



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, concernente *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione”*, e, in particolare, l'articolo 6-ter, che estende i benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;

VISTO il comma 2 dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997, che dispone per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il comma 5, dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la definizione delle modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, secondo il quale *“il <<Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili>> assume la denominazione di <<Ministero delle infrastrutture e dei trasporti>>”*;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Articolo 1

(Costituzione dell'elenco)

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, è istituito l'elenco per l'annotazione delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate, quali:
 - a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
 - b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
 - c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
 - d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
 - e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
 - f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano le navi di cui al comma 1.

Articolo 2

(Alimentazione e aggiornamento dell'elenco)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 1, il proprietario o l'armatore di ogni singola nave invia, per via telematica, al Ministero delle



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

infrastrutture e dei trasporti un'istanza redatta in conformità al modello di cui all'allegato A del presente decreto corredata da una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi nonché di quanto previsto dagli articoli 1, comma 5 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

2. Il modello di cui al comma 1 deve essere presentato anche nei casi di cancellazione e variazione della bandiera della nave o del soggetto richiedente.
3. I richiedenti comunicano tempestivamente ogni variazione concernente le informazioni di cui all'istanza presentata.
4. Le autorità marittime locali verificano il rispetto dell'impegno di cui al comma 1 e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

Articolo 3

(Interoperabilità del sistema di gestione dell'elenco)

1. L'accesso alle informazioni contenute nell'elenco di cui all'articolo 1 è garantito mediante accordi di cooperazione tra le Amministrazioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO